ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
ROMA
RICHIESTA N° 9974

N. 37580 di Repertorio ——— N. 10449 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE - ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di aprile

15 Aprile 2004

in Roma, nei locali del Comune di Roma, Palazzo Senatorio, Via del Campidoglio n.1.

Avanti me dott. Vincenzo BERTONE, Notaio in Roma con studio in Via del Gesù n.62, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dai testimoni noti ed idonei:

1) PAPPAGALLO Carlo, nato a Roma il 15 aprile 1953, consigliere parlamentare, residente in Roma, Via Claudio Achillini n.22;

2) MESCHINO dott. Maurizio, nato a Roma il 27 luglio 1945, Consigliere di Stato, residente a Roma, in Via Leonardo Umile n.33;

è comparso:

COMUNE DI ROMA, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n.1 - Palazzo Senatorio, codice fiscale 02438750586, in persona del suo Sindaco pro-tempore on.le Walter VELTRONI, nato a Roma il 3 luglio 1955, domiciliato per le funzioni a Roma, in Campidoglio, Palazzo Senatorio, ed in tale qualità in esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale n.204 del 23 ottobre

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1ª
Addì 13.4.2004
Al n° 5329
Serie 1
Esatti € 129,11

ARCHIVIO NOTARILE DI ROMA

2003, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A". —

Detto comparente, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in virtù del quale conviene e stipula quanto segue: —

ARTICOLO 1° - Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 4.12.1997 n.460, ed in aderenza a quanto previsto dalla Legge 4.2.1992 n.104, come successivamente modificata ed integrata con legge 162/98, nonché di quanto disposto con Legge 8.11.2000 n.328, il Comune di Roma, in persona del costituito rappresentante legale, dichiara di costituire una Fondazione Nazionale di diritto privato, che sarà regolata dall'art.12 e seguenti del Codice Civile, e dalle altre disposizioni vigenti in materia, denominata: —

"Handicap: Dopo di Noi" - Onlus. —

ARTICOLO 2° - La Fondazione ha la sua sede legale in Roma, Via del Campidoglio n.1, e viene costituita senza limiti di durata. —

Essa si prefigge lo scopo indicato all'art.3° dello Statuto di cui appresso. —

ARTICOLO 3° - Il patrimonio della Fondazione e le norme che regoleranno l'ordinamento e l'amministrazione della stessa, i criteri di composizione dei suoi Organi, i poteri di amministrazione e di rappresentanza risultano dallo Statuto composto da 26 (ventisei) articoli. —

Tale documento, previa lettura da me datane, presenti i testi, al comparente, sottoscritto per accettazione dallo stesso comparente, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B". ———————————

ARTICOLO 4° - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di Euro 100.000,00 (centomila/00) assegnata dal Fondatore Promotore Comune di Roma ed erogabile giusta Determinazione Dirigenziale n.1079 del 13 Aprile 2004 del Dipartimento V - Servizio Handicap dello stesso Comune di Roma, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "C". ———————————

ARTICOLO 5° - Il comparente on.le Walter VELTRONI, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ROMA, quale socio fondatore e promotore, ai sensi dell'art.26 dell'allegato statuto, per la prima composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina i sigg.: ———————————

- ANVERSA Giovanni, nato a Viadana (MN) il 25 ottobre 1958, giornalista, codice fiscale NVR GNN 58R25 L826X; ———————————

- PANCALLI Luca, nato a Roma il 16 aprile 1964, avvocato, codice fiscale PNC LCU 64D16 H501P; ———————————

- CALDARELLI Daniele, nato a Roma il 25 febbraio 1957, informatico, codice fiscale CLD DNL 57B25 H501I; ———————————

- ABETE Luigi, nato a Roma il 17 febbraio 1947, imprenditore, codice fiscale BTA LGU 47B17 H501Q; ———————————

- ZULIANI Alberto, nato a Roma l'8 maggio 1940, professore

universitario, codice fiscale ZLN LRT 40E08 H501T. ———

Inoltre per la prima composizione del Collegio dei Probiviri il comparente, nella qualità, nomina i sigg.: ———

- ROSSI Costantino, nato ad Ortona dei Marsi (AQ) il 13 gennaio 1941, giornalista, codice fiscale RSS CTN 41A13 G142X;

- NOCERA Salvatore, nato a Gela (CL) il 5 settembre 1937, avvocato, codice fiscale NCR SVT 37P05 D960I; ———

- ROSSIGNOLI Amalia Luigina, nata a Caorle (VE) il 31 gennaio 1946, operatrice sociale, codice fiscale RSS MLG 46A71 B642E.

Nomina ancora per la prima composizione del Collegio dei Revisori i sigg.: ———

- COSTANZO Franco, nato a Sulmona (AQ) il 9 febbraio 1933, avvocato - revisore dei conti, codice fiscale CST FNC 33B09 I804B; ———

- CERVELLINI Claudia, nata a Roma il 28 aprile 1947, dirigente comunale - revisore dei conti, codice fiscale CRV CLD 47D68 H501F; ———

- PREVITI Giovanni, nato a Roma il 16 maggio 1951, dirigente comunale - revisore dei conti, codice fiscale PRV GNN 51E16 H501Y. ———

I singoli componenti degli Organi Sociali, come sopra nominati, accetteranno le cariche rispettivamente conferite con atti separati. ———

ARTICOLO 6° - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto ed allegato Statuto si rinvia alle disposizioni

di cui alle vigenti leggi. ———————————————

In ultimo il comparente, nella qualità, si riserva di richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico della costituita Fondazione nei modi di legge, riservandosi di apportare al presente atto tutte quelle soppressioni, modificazioni o aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità. Si rinuncia le agevolazioni di cui al DPR 26.X.72 n.642, art 17 e 19.

Le spese del presente atto e conseguenti restano a carico del Comune di Roma. ———————————————

Infine il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati "A" e "C" dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. ——

Il presente pubblico atto, scritto in gran parte a macchina da persona di mia fiducia e scritto in poca parte a mano da me Notaio in cinque pagine di due fogli di carta uso bollo, è stato da me letto, presenti i testi, al comparente che, da me interpellato, lo ha approvato dichiarandolo in tutto conforme alla propria volontà e con me Notaio ed i suddetti testimoni lo sottoscrive, unitamente all'allegato "B" come per legge, a margine del foglio intermedio e qui in calce. ———————

Walter Veltroni

Paolo Peluffo (teste)

Francesco Luigi Gallo (teste)

SPECIFICA

ONORARIO	€ 353,00
REPERTORIO	€ 0,50
T.A.	€ 35,30
COPIA REG.	€ 26,00
COPIA VOLT.	€

Allegato "A" al N. 10449 di Raccolta

165

Prot. Serv. Deliberazioni n. 690/03

✠ S.P.Q.R.

COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 204

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2003

VERBALE N. 74

Seduta Pubblica del 23 ottobre 2003

Presidenza : MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA

L'anno duemilatre, il giorno di giovedì ventitré del mese di ottobre, alle ore 15,30, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,25 – il Presidente MANNINO, dispone che si proceda al secondo appello.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti l'on. Sindaco Walter Veltroni e i sottoriportati n. 42 Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, De Lillo Fabio, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Gasparri Bernardino, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Madia Stefano, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

ASSENTI:

Baldi Michele, Coratti Mirko, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, D'Erme Nunzio, Di Stefano Marco, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Germini Ettore, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l'assenza della Consigliera Della Portella.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Garavaglia, Mariapia e gli Assessori Causi Marco, D'Alessandro Giancarlo, Milano Raffaela, Morassut Roberto e Nieri Luigi.

(O M I S S I S)

A questo punto il Vice Presidente Fabio SABBATANI SCHIUMA assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente MANNINO riassume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 111ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

111ª Proposta (Dec. G.C. del 10 giugno 2003 n. 101)

Istituzione della Fondazione comunale denominata "Handicap: Dopo di Noi" – Onlus.

Premesso che il Comune di Roma, in attuazione del dettato di cui alla legge 4 febbraio 1992, n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", come successivamente modificata ed integrata con legge n. 162/98, nonché di quanto disposto con legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali", ha provveduto ad incrementare di anno in anno la realizzazione degli interventi di propria competenza in materia di assistenza ed integrazione delle persone disabili nei diversi ambiti della vita sociale;

Che, in tal senso e ponendo alla base della propria azione il rispetto dell'unitarietà della persona, l'Amministrazione ha sempre perseguito, nella realizzazione dei suddetti interventi, la massima integrazione con gli interventi sanitari e socio-sanitari, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 229/1999 ed ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001;

Che, in detto ambito, assume prevalente rilevanza – da parte della cittadinanza interessata – la richiesta di fornire idonee risposte alla complessa problematica dell'assistenza e della qualità della vita delle persone disabili a cui venga a mancare temporaneamente o definitivamente il diretto sostegno familiare, soprattutto a seguito della perdita di uno o di entrambi i genitori;

Che, proprio al fine di offrire serenità e certezze di soluzioni operative condivise e partecipate, il Comune di Roma, con deliberazione della Giunta Comunale 29 dicembre 1995 n. 4373, ha avviato l'attuazione di un progetto residenzialità per persone disabili adulte grazie al quale, attualmente, sono funzionanti n. 33 strutture residenziali che ospitano n. 260 disabili adulti per una spesa annua complessiva di Euro 10.500.000,00 a carico dell'Amministrazione;

Che al momento risultano in attesa n. 230 richieste di inserimento in strutture residenziali e che, inoltre, tale numero tende ad aumentare in modo esponenziale sia per la riscontrata efficacia del progetto da parte dei cittadini interessati e sia per l'allungamento della vita delle persone disabili;

— Che per consentire la soddisfazione delle suddette richieste sia attuali che future nella misura media stimabile di n. 10 nuove residenze l'anno per un numero di nuovi ospiti non inferiore a 60, occorre disporre delle necessarie risorse, quantificabili nell'ordine di ulteriori Euro 2.400.000,00 per ogni anno, fermo restando il costo unitario attualmente vigente;

— Che, essendo tale spesa particolarmente gravosa qualora ricadente sulle sole disponibilità dell'Amministrazione Comunale, occorre pertanto ricercare modalità di reperimento di risorse finanziarie e di strutture, attivando in tal senso tutte le risorse della comunità cittadina attraverso l'adozione di soluzioni che, garantendo trasparenza di gestione e proprietà di destinazione ai beni conferiti, agiscano da supporto finanziario del progetto, per dare ad esso prospettive di durata e di crescita;

— Che, in tal senso, si è già espresso il Consiglio Comunale con deliberazione 3 dicembre 2001, n. 137: "Indirizzi per la realizzazione di interventi diretti alle persone disabili" in cui, al punto 9 del dispositivo denominato "Dopo di Noi: progetto residenzialità", si prevede che, al fine di un continuo incremento quantitativo e qualitativo, l'Amministrazione debba studiare e attuare forme diversificate di finanziamento di tale progetto;

— Che la tutela delle persone fragili, fra le quali le persone con disabilità, costituisce uno dei punti del programma del Sindaco per il mandato amministrativo 2001-2006, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 26 giugno 2001;

— Che appare, pertanto, rispondere alla suddetta esigenza l'istituzione di una Fondazione partecipata, per la quale si ritiene opportuno adottare la denominazione di "Handicap: Dopo di Noi" – Onlus, il cui scopo dovrà essere quello di svolgere attività di fund raising a sostegno dei servizi comunali di assistenza, con ciò intendendosi che il patrimonio acquisito grazie alle liberalità sarà messo a disposizione dell'Amministrazione nel quadro di una programmazione dei servizi e delle risorse;

— Che detta Fondazione sarà aperta anche alla possibilità di donazioni immobiliari e/o patrimoniali private finalizzate all'inserimento di un congiunto disabile nel progetto residenzialità, e regolate da un apposito impegno assistenziale che garantisca al donatore la certezza e la qualità dell'assistenza dopo la scomparsa di coloro che del disabile hanno cura e che preveda anche, ove possibile, che nella porzione di immobile donata sia autorizzata la costituzione di una "casa-famiglia" nella quale ospitare altri disabili;

— Che detta Fondazione dovrà preferibilmente rivestire natura di fondazione nazionale, allo scopo di favorire una rete nazionale di fondazioni analoghe, con forme di scambio e di esperienze e conoscenze ed anche di apporti e sinergie personali o economiche, della quale Roma potrebbe assumere un ruolo leader in questo settore;

— Che occorre, pertanto, procedere all'approvazione dello Statuto della Fondazione (Allegato "A" parte integrante del presente provvedimento), con l'impegno dell'Amministrazione – quale socio promotore – a versare la somma di Euro 100.000,00 quale conferimento iniziale che consenta nei tempi tecnici più brevi, la costituzione ed il successivo riconoscimento della Fondazione medesima;

— Vista la deliberazione di C.C. del 3 dicembre 2001, n. 137: "Indirizzi per la realizzazione di interventi diretti alle persone disabili";

— Vista la memoria "Istituzione della Fondazione comunale denominata: Handicap: Dopo di Noi", approvata dalla Giunta Comunale in data 29 aprile 2003;

— Considerato in data 28 maggio 2003 il Direttore del V Dipartimento ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1 T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

— Il Direttore — F.to: F. Alvaro";

— Che in data 28 maggio 2003 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

— Il Ragioniere Generale F.to: F. Lopomo";

— Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

— Che la Commissione Consiliare Permanente IV, nella seduta del 4 luglio 2003, ha espresso in ordine alla proposta unanime parere favorevole;

— Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio in ordine all'emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui alle premesse,

DELIBERA

1. di approvare l'istituzione di una Fondazione Nazionale, denominata "Handicap: Dopo di Noi" – Onlus regolata dallo Statuto di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare mandato al Ragioniere Generale e alla Direzione del V Dipartimento, di esperire i conseguenti atti di competenza finanziaria, logistica e organizzativa.

Il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Roma, sottoscriverà l'atto costitutivo della Fondazione.

167

All. "A"

STATUTO DELLA

FONDAZIONE "HANDICAP: DOPO DI NOI" - ONLUS

Sommario

Premessa

TITOLO I – Generalità

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Scopo

TITOLO II – Patrimonio e Amministrazione

- Art. 4 – Patrimonio
- Art. 5 – Modalità particolari di finanziamento ed erogazione dei servizi di assistenza
- Art. 6 – Esercizio finanziario e bilancio

TITOLO III – Ordinamento

- Art. 7 – Membri della Fondazione
- Art. 8 – Fondatore promotore
- Art. 9 – Fondatori
- Art. 10 – Partecipanti
- Art. 11 – Fondatori e partecipanti esteri
- Art. 12 – Amici della Fondazione
- Art. 13 – Organi della Fondazione
- Art. 14 – Assemblea dei Fondatori
- Art. 15 – Consiglio di Amministrazione
- Art. 16 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 17 – Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione
- Art. 18 – Il Presidente
- Art. 19 – Il Collegio dei Partecipanti
- Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 21 – Il Collegio dei Probiviri
- Art. 22 – Il Direttore
- Art. 23 – Esclusione e recesso

TITOLO IV – Disposizioni finali

- Art. 24 – Durata ed estinzione
- Art. 25 – Clausola di rinvio

Premessa

Il Comune di Roma vuole garantire ai cittadini disabili pari opportunità nei percorsi di vita, offrendo reali soluzioni che siano attente alla globalità dei loro bisogni.

L'Amministrazione Comunale, in attuazione delle norme riguardanti le diverse articolazioni prospettate dalla legge 4 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge n. 162/98, nonché del dettato della legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", vuole realizzare gli interventi di propria competenza inerenti l'integrazione delle persone disabili in tutti i livelli della vita sociale e la realizzazione dei diversi supporti assistenziali in ordine ai problemi riguardanti l'autosufficienza e l'autonomia personale.

Inoltre, nel rispetto dell'unitarietà della persona, il Comune di Roma realizza i propri interventi attraverso la massima integrazione degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali, così come prescritto dal Decreto Legislativo n. 229/99, nonché secondo l'atto d'indirizzo e coordinamento emanato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001.

Nel settore della disabilità uno dei problemi che a volte rende difficile il dialogo tra famiglie e servizi è l'incertezza del dopo...: dopo la nascita di un bambino disabile..., dopo quel trattamento riabilitativo..., dopo la scuola..., dopo la formazione..., dopo la morte dei genitori...

Il non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio figlio dovrà affrontare spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e ansia.

Occorre, al contrario, dare serenità e alcune certezze che in prospettiva siano soluzioni condivise e partecipate.

Per tale motivo il Comune di Roma, con deliberazione della Giunta Comunale n. 4373 del 29 dicembre 1995, ha avviato un *progetto residenzialità* per persone disabili, proprio per dare concreta risposta al "dopo" più importante: quello del "dopo i genitori" da realizzare soprattutto "durante".

Occorre dare certezze future e massima ampiezza al progetto e attrezzarsi per trovare diverse modalità di reperimento di risorse finanziarie e di strutture, attivando tutte le risorse della comunità cittadina, e non soltanto, attraverso l'istituzione di una Fondazione che garantisca trasparenza e correttezza di destinazione e che diventi l'effettivo organismo di supporto finanziario del progetto, per dare ad esso prospettiva di lunga durata e un consistente sostegno di risorse.

La costituzione della fondazione "Handicap: Dopo di Noi" – Onlus risponde quindi perfettamente allo scopo.

FONDAZIONE "HANDICAP: DOPO DI NOI" – ONLUS

TITOLO I – Generalità

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "Handicap: Dopo di Noi" – Onlus

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha la sede in Roma Via..... Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purchè avvengano all'interno del territorio del Comune di Roma. Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione persegue l'obiettivo di sostenere le politiche sociali di intervento del Comune di Roma e di altre realtà pubbliche a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia.
La Fondazione persegue, altresì, lo scopo di favorire, nel rispetto delle specifiche esigenze dei singoli disabili, lo sviluppo di una rete di servizi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collocate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e sociosanitaria.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.
Pertanto la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

c) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

d) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;

g) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

TITOLO II – Patrimonio e Amministrazione

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione;
b) fondo di gestione;

Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e successivamente dai Fondatori e Partecipanti, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate al fondo di gestione;
- da eventuali altri contributi non destinati al patrimonio dallo Stato, concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore Promotore, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 5 – Modalità particolari di finanziamento ed erogazione dei servizi d'assistenza

La Fondazione:

a) si impegna, tramite apposite convenzioni con il Comune di Roma, altri enti locali o soggetti pubblici, a garantire l'erogazione dei servizi di assistenza di cui all'art. 3 ai disabili anche dopo la scomparsa di chi ne abbia cura. Qualora riceva in donazione, a tale scopo, un immobile o una porzione di immobile, nell'atto scritto sarà convenuto

— che il disabile sia assistito nel medesimo immobile o porzione di immobile donata o, con il consenso del donatore, in altra corrispondente struttura. Nel medesimo atto dev'essere altresì convenuto che la Fondazione divenuta proprietaria dell'immobile o della porzione di immobile donata, ha facoltà di realizzarvi, fermo il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di casa-famiglia nella quale ospitare e far assistere altri disabili, con gradualità e idoneità di inserimento, che a quel momento risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale. Gli immobili o le porzioni di immobile in cui non sia possibile realizzare case-famiglia sono messi a reddito ai fini di cui alla lett. b).

— Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere;

b) può finanziare, a carico del fondo di gestione, progetti propedeutici all'accoglienza e all'assistenza residenziale di persone disabili del Comune di Roma e di altri enti locali o soggetti pubblici.

Art. 6 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il I gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

TITOLO III – Ordinamento

Art. 7 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- il Fondatore Promotore;
- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Art. 8 – Fondatore Promotore

Il Fondatore Promotore è il Comune di Roma, che sottoscrive l'atto costitutivo.

Art. 9 – Fondatori

Possono aderire alla Fondazione, in qualità di Fondatori, soggetti pubblici e privati, comprese le persone fisiche.
I Fondatori sono i soggetti che contribuiscono al patrimonio mediante contributo in denaro o beni immobili in misura non inferiore a Euro 250.000,00.

Art. 10 – Partecipanti

I Partecipanti sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura non inferiore a Euro 10.000,00, in immobili o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti.

L'accettazione del Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio dei Probiviri, a maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, aventi sede all'estero.

Art. 12 – Amici della Fondazione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono riconosciute "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali.

Art. 13 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea è composta dal Fondatore Promotore e dai Fondatori.

Il Presidente dell'Assemblea è nominato dal Fondatore Promotore tra i membri dell'Assemblea stessa e dura in carica tre anni.

I componenti dell'Assemblea prestano la loro attività gratuitamente.

L'Assemblea si riunisce:

a) in seduta ordinaria entro i mesi di aprile e di dicembre per l'approvazione dei bilanci e per quanto altro di sua competenza ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri componenti o dal Consiglio di Amministrazione o dai Revisori.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente e, se del caso, ai Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail. Tale termine, in caso di urgenza, può essere abbreviato sull'accordo di tutti i Componenti in carica e dei Revisori.

L'Assemblea è validamente costituita:

a) quando sia stata convocata conformemente alle norme di cui sopra;
b) quanto, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Le adunanze dell'Assemblea vengono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vice presidente se nominato, o da un componente dell'Assemblea delegato dal Presidente.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per l'approvazione di modificazioni dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri.

Per o scioglimento e l'estinzione della Fondazione occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno quattro quinti dei propri componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle riunioni; per "conformità" quando sono redatti da Notaio.

All'Assemblea dei Fondatori spetta di:

a) approvare l'ammissione di altri Fondatori previo parere del Collegio dei Probiviri;

b) nominare tra i suoi componenti, se lo ritenga, un Vice Presidente;

c) nominare i Componenti del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 15 del presente Statuto;

d) concordare annualmente entro il mese di dicembre con il Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio di previsione dal Consiglio predisposto e della relazione allegata, criteri direttivi e operativi dell'azione amministrativa in armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione;

e) approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio;

f) deliberare sulle materie che le siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

g) deliberare la eventuale istituzione di sedi secondarie.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da nove membri. Cinque dei componenti sono nominati dal Sindaco di Roma, quale Fondatore Promotore, sentita la Commissione Politiche Sociali; tre componenti sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori e un componente dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente.

Ciascun membro è rieleggibile una sola volta.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.

Al Consiglio di Amministrazione compete:

a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;

b) il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art. 3 dalla lettera a) alla lettera b);

c) definire i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo;

d) approvare entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore e sottoporlo con una propria relazione all'Assemblea dei Fondatori;

e) approvare entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio predisposto da trasmettere con una relazione all'Assemblea dei Fondatori per la sua approvazione;

f) nominare i Partecipanti alla Fondazione, previo parere del Collegio dei Probiviri;
g) nominare al proprio interno il Presidente e, qualora lo ritenga, il Vicepresidente del Consiglio;
h) nominare il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti dal successivo art. 22 sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione;
i) deliberare ogni eventuale modifica statutaria;
j) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

Art. 16 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- in seduta ordinaria entro i mesi di marzo e ottobre per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza a norma dell'art. 15;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;
- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Per le proposte di modifica dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri in carica e comunque la presenza ed il voto favorevole di tutti i membri nominati dal Fondatore Promotore.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 17 – Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al

fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il mandato dello stesso è gratuito.

Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vicepresidente, se nominato.

Art. 19 – Il Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione.

Elegge a maggioranza dei presenti un membro del Consiglio di Amministrazione, scelto tra una rosa di candidati proposta dal Fondatore Promotore e dai Fondatori.

Il Collegio è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, e due supplenti. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I membri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili e durano in carica per cinque anni. Ogni singolo membro è rieleggibile una sola volta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; partecipano alla riunione dell'Assemblea dei Fondatori quando essa discute e approva il bilancio consuntivo.

Art. 21 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, scelti tra persone esperte nel campo giuridico ovvero delle politiche sociali.

Il Collegio delibera, all'unanimità, sui requisiti di onorabilità necessari per l'ammissione dei Fondatori successivi e dei Partecipanti e sulla perdita di tali requisiti ai fini dell'esclusione dei Partecipanti.

Art. 22 – Il Direttore

Il Direttore predispone i bilanci e provvede, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Il

Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, aventi i requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.

Art. 23 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto.
Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Promotore e gli altri Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione, tranne il caso di cui al comma precedente.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 24 – Durata ed estinzione

La Fondazione non ha durata determinata. Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;
- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di Istituzioni e Fondazioni che abbiano gli stessi fini, e fermi restando gli obblighi di assistenza assunti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 25 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Art. 26 – Norme transitorie

Nella sua prima composizione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai soli cinque membri nominati dal Sindaco di Roma, quale Fondatore Promotore, sentita la Commissione Politiche Sociali.
Parimenti il Sindaco di Roma, quale Fondatore Promotore, nomina nella loro prima composizione il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

(O M I S S I S)

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 48 voti favorevoli ed uno contrario.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco e i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carapella, Carli, Cau, Cirinnà, Cosentino, D'Erme, Dalia, De Lillo, De Luca, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galloro, Gasparri, Germini, Ghera, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Poselli, Rizzo, Sabbatani Schiuma, Santini, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli.

La Consigliera Eckert Coen dichiara di aver espresso voto contrario mentre era sua intenzione votare favorevolmente.

Infine il Consiglio, in considerazione della urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 42 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carapella, Carli, Cau, Cirinnà, Cosentino, Dalia, De Lillo, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galloro, Gasparri, Germini, Ghera, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lovari, Madia, Mannino, Mariani, Marroni, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Poselli, Rizzo, Santini, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 204.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA' – F. SABBATANI SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

173

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 31 OTT. 2003

al 14 NOV. 2003 e non sono state prodotte opposizioni.

Esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 10 NOV. 2003

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del **23 ottobre 2003.** 14 APR. 2004

Dal Campidoglio, li .....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMUNE DI ROMA - SEGRETARIATO GENERALE -

p. IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dr. Massimo Sciorilli

Sommario

Allegato "B" al n. 10668 di Raccolta

Premessa

TITOLO I - Generalità

Art.1 - Costituzione

Art.2 - Sede

Art.3 - Scopo

TITOLO II - Patrimonio e Amministrazione

Art.4 - Patrimonio

Art.5 - Modalità particolari di finanziamento ed erogazione dei servizi di assistenza

Art.6 - Esercizio finanziario e bilancio

TITOLO III - Ordinamento

Art.7 - Membri della Fondazione

Art.8 - Fondatore promotore

Art.9 - Fondatori

Art.10 - Partecipanti

Art.11 - Fondatori e partecipanti esteri

Art.12 - Amici della Fondazione

Art.13 - Organi della Fondazione

Art.14 - Assemblea dei Fondatori

Art.15 - Consiglio di Amministrazione

Art.16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Art.17 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

Art.18 - Il Presidente

Art.19 - Il Collegio dei Partecipanti

Art.20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.21 - Il Collegio dei Probiviri

Art.22 - Il Direttore

Art.23 - Esclusione e recesso

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art.24 - Durata ed estinzione

Art.25 - Clausola di rinvio

Premessa

Il Comune di Roma vuole garantire ai cittadini disabili pari opportunità nei percorsi di vita, offrendo reali soluzioni che siano attente alla globalità dei loro bisogni.

L'Amministrazione Comunale, in attuazione delle norme riguardanti le diverse articolazioni prospettate dalla Legge 4 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e le successi ve modificazioni ed integrazioni di cui alla Legge n.162/98, nonché del dettato della Legge 8 novembre 2000, n.328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", vuole realizzare gli interventi di propria competenza inerenti l'integrazione delle persone disabili in tutti i livelli della vita sociale e la realizzazione dei diversi supporti assistenziali in ordine ai problemi riguardanti l'autosufficienza e l'autonomia personale.

Inoltre, nel rispetto dell'unitarietà della persona, il Comune

di Roma realizza i propri interventi attraverso la massima integrazione degli interventi sanitari, socio sanitari e sociali, così come prescritto dal Decreto Legislativo n.229/99, nonché secondo l'atto d'indirizzo e coordinamento emanato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001.

Nel settore della disabilità uno dei problemi che a volte rende difficile il dialogo tra famiglie e servizi è l'incertezza del dopo...: dopo la nascita di un bambino disabile..., dopo quel trattamento riabilitativo..., dopo la scuola..., dopo la formazione..., dopo la morte dei genitori...

Il non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio figlio dovrà affrontare spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e ansia.

Occorre, al contrario, dare serenità e alcune certezze che in prospettiva siano soluzioni condivise e partecipate.

Per tale motivo il Comune di Roma, con deliberazione della Giunta Comunale n.4373 del 29 dicembre 1995, ha avviato un progetto residenzialità per persone disabili, proprio per dare concreta risposta al "dopo" più importante: quello del "dopo i genitori" da realizzare soprattutto "durante".

Occorre dare certezze future e massima ampiezza al progetto e attrezzarsi per trovare diverse modalità di reperimento di ri-

sorse finanziarie e di strutture, attivando tutte le risorse della comunità cittadina, e non soltanto, attraverso l'istituzione di una Fondazione che garantisca trasparenza e correttezza di destinazione e che diventi l'effettivo organismo di supporto finanziario del progetto, per dare ad esso prospettiva di lunga durata e un consistente sostegno di risorse.

La costituzione della fondazione "Handicap: Dopo di Noi" - Onlus risponde quindi perfettamente allo scopo.

STATUTO DELLA

FONDAZIONE "HANDICAP: DOPO DI NOI" - ONLUS

TITOLO I - Generalità

Art.1 - Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "Handicap: Dopo di Noi" - Onlus

Art.2 - Sede

La Fondazione ha la sede in Roma, Via del Campidoglio n.1.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio del Comune di Roma. Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale.

Art.3 - Scopo

La Fondazione persegue l'obiettivo di sostenere le politiche

sociali di intervento del Comune di Roma e di altre realtà pubbliche a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia.

La Fondazione persegue, altresì, lo scopo di favorire, nel rispetto delle specifiche esigenze dei singoli disabili, lo sviluppo di una rete di servizi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collocate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio- educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e sociosanitaria.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi. Pertanto la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fonda-

zione;

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

c) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

d) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;

g) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione,

manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

TITOLO II - Patrimonio e Amministrazione

Art.4 - Patrimonio

Il patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione;

il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e successivamente dai Fondatori e Partecipanti, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili;

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad in-

crementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate al fondo di gestione;

- da eventuali altri contributi non destinati al patrimonio dallo Stato, concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore Promotore, dei Fondatori e dei Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Art.5 - Modalità particolari di finanziamento ed erogazione dei servizi d'assistenza La Fondazione:

a) si impegna, tramite apposite convenzioni con il Comune di Roma, altri enti locali o soggetti pubblici, a garantire l'erogazione dei servizi di assistenza di cui all'art.3 ai disabili anche dopo la scomparsa di chi ne abbia cura. Qualora riceva in donazione, a tale scopo, un immobile o una porzione

di immobile, nell'atto scritto sarà convenuto che il disabile sia assistito nel medesimo immobile o porzione di immobile donata o, con il consenso del donatore, in altra corrispondente struttura. Nel medesimo atto dev'essere altresì convenuto che la Fondazione divenuta proprietaria dell'immobile o della porzione di immobile donata, ha facoltà di realizzarvi, fanno il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di casa - famiglia nella quale ospitare e far assistere altri disabili, con gradualità e idoneità di inserimento, che a quel momento risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale.

Gli immobili o le porzioni di immobile in cui non sia possibile realizzare case - famiglia sono messi a reddito ai fini di cui alla letto b).

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora le loro ì modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere;

b) può finanziare, a carico del fondo di gestione, progetti propedeutici all'accoglienza e all'assistenza residenziale di persone disabili del Comune di Roma e di altri enti locali o soggetti pubblici.

Art.6 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il

31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

TITOLO III - Ordinamento

Art.7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- il Fondatore Promotore;
- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Art.8 - Fondatore Promotore

Il Fondatore Promotore è il Comune di Roma, che sottoscrive l'atto costitutivo.

Art.9 - Fondatori

Possono aderire alla Fondazione, in qualità di Fondatori, soggetti pubblici e privati, comprese le persone fisiche.

I Fondatori sono i soggetti che contribuiscono al patrimonio mediante contributo in denaro o beni immobili in misura non inferiore a Euro 250.000,00.

Art.10 - Partecipanti:

I Partecipanti sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura non inferiore a Euro 10.000,00, in immobili o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti.

L'accettazione del Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio dei Probiviri, a maggioranza dei presenti.

Art.11 - Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, aventi sede all'estero.

Art.12 - Amici della Fondazione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono riconosciute "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante i contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali.

Art.13 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Fondatori;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione;

- il Collegio dei Partecipanti;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

Art.14 - Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea è composta dal Fondatore Promotore e dai Fondatori.

Il Presidente dell'Assemblea è nominato dal Fondatore Promotore tra i membri dell'Assemblea stessa e dura in carica tre anni.

I componenti dell'Assemblea prestano la loro attività gratuitamente.

L'Assemblea si riunisce:

a) in seduta ordinaria entro i mesi di aprile e di dicembre per l'approvazione dei bilanci e per quanto altro di sua competenza ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario;

b) in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri componenti o dal Consiglio di Amministrazione o dai Revisori.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente e, se

del caso, ai Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail. ——

Tale termine, in caso di urgenza, può essere abbreviato sull'accordo di tutti i Componenti in carica e dei Revisori. —

L'Assemblea è validamente costituita: ——

a) quando sia stata convocata conformemente alle norme di cui sopra; ——

b) quanto, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica. ——

Le adunanze dell'Assemblea vengono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vice presidente se nominato, o da un componente dell'Assemblea delegato dal Presidente. ——

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. ——

Per l'approvazione di modificazioni dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri.

Per o scioglimento e l'estinzione della Fondazione occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno quattro quinti dei propri componenti. ——

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle riunioni; per "conformità" quando sono redatti da Notaio. ——

All'Assemblea dei Fondatori spetta di: ——

a) approvare l'ammissione di altri Fondatori previo parere del Collegio dei Probiviri;

b) nominare tra i suoi componenti, se lo ritenga, un Vice Presidente;

c) nominare i Componenti del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art.15 del presente Statuto;

d) concordare annualmente entro il mese di dicembre con il Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio di previsione dal Consiglio predisposto e della relazione allegata, criteri direttivi e operativi dell'azione amministrativa in armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione;

e) approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio;

t) deliberare sulle materie che le siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

g) deliberare la eventuale istituzione di sedi secondarie.

Art.15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da nove membri.

Cinque dei componenti sono nominati dal Sindaco di Roma, quale Fondatore Promotore, sentita la Commissione Politiche Sociali; tre componenti sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori e un componente dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo atti-

vità di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente. Ciascun membro è rieleggibile una sola volta.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare. Al Consiglio di Amministrazione compete:

a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;

b) il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art.3 dalla lettera a) alla lettera b);

c) definire i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo;

d) approvare entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore e sottoporlo con una propria relazione all'Assemblea dei Fondatori;

e) approvare entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio predisposto da trasmettere con una relazione all'Assemblea dei Fondatori per la sua approvazione;

f) nominare i Partecipanti alla Fondazione, previo parere del Collegio dei Probiviri;

g) nominare al proprio interno il Presidente e, qualora lo ritenga, il Vicepresidente del Consiglio;

h) nominare il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti dal successivo art.22 sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione;

i) deliberare ogni eventuale modifica statutaria;

j) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art.16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- in seduta ordinaria entro i mesi di marzo e ottobre per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza a norma dell'art.15;

- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;

- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le proposte di modifica dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri in carica e comunque la presenza ed il voto favorevole di tutti i membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art.17 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

Art.18 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste avanti a

qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria. ———

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. ———

Il mandato dello stesso è gratuito. ———

Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vicepresidente, se nominato. ——

Art.19 - Il Collegio dei Partecipanti ———

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. ———

Elegge a maggioranza dei presenti un membro del Consiglio di Amministrazione, scelto tra una rosa di candidati proposta dal Fondatore Promotore e dai Fondatori. ———

Il Collegio è Convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ———

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri e proposte sulle

attività e sui programmi della Fondazione.

Art.20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, e due supplenti. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I membri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili e durano in carica per cinque anni. Ogni singolo membro è rieleggibile una sola volta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; partecipano alla riunione dell'Assemblea dei Fondatori quando essa discute e approva il bilancio consuntivo.

Art.21 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, scelti tra persone esperte nel campo giuridico ovvero delle politiche sociali.

Il Collegio delibera all'unanimità, sui requisiti di onorabi-

lità necessari per l'ammissione dei fondatori successivi e dei Partecipanti e sulla perdita di tali requisiti ai fini dell'esclusione dei Partecipanti.

Art.22 - Il Direttore

Il Direttore predispone i bilanci e provvede, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, aventi i requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.

Art.23 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore e gli altri Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione, tranne il caso di cui al comma precedente.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art.24 - Durata ed estinzione

La Fondazione non ha durata determinata. Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.30 del Codice Civile e degli artt.11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;

- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art.31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di Istituzioni e Fondazioni che abbiano gli stessi fini, e fermi restando gli obblighi di assistenza assunti ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

Art.25 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Art.26 - Norme transitorie

Nella sua prima composizione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai soli cinque membri nominati dal Sindaco di Roma, quale Fondatore Promotore, sentita la Commissione Politiche Sociali.

Parimenti il Sindaco di Roma, quale Fondatore Promotore, nomina nella loro prima composizione il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Allegato "C" al n. 10449 di Raccolta

Responsabile del procedimento
Ass.Soc.Direttivo
Fausto Giancaterina
Dip.V/Servizio Handicap

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
13 APR. 04
29423

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
Dipartimento V – Servizio Handicap

COMUNE DI ROMA
V DIPARTIMENTO
13 APR. 2004
Prot. N° 18852

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1079 del 13 APR. 2004

COPIA ORIGINALE

Oggetto:

Fondazione comunale denominata: "Handicap/Dopo di noi" Onlus.

Assegnazione fondi: € 100.000,00

Ragioneria Generale/XIV U.O.

Art. 151,co.4 del T.U.E.L.

Il Dirigente

IL DIRETTORE

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 204 del 23 ottobre 2003 è stato approvato lo Statuto della Fondazione " Handicap:Dopo di noi "Onlus stabilendo altresì che l'Amministrazione comunale quale socio fondatore/promotore - versasse la somma di € 100.000,00 quale conferimento inziale;

Considerato che è in fase di sottoscrizione l'Atto Costitutivo della Fondazione, essendo stati nominati i componenti della stessa e, quindi, entro breve tempo la Fondazione potrà operare in pieno regime per i compiti ad essa affidati;

che, pertanto, è opportuno assegnare alla Fondazione la somma iniziale di € 100.000,00 così come previsto dalla succitata Deliberazione Consiliare ;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

Visto l'art. 34 punto 3) dello Statuto del Comune di Roma adottato con deliberazione consiliare nr. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

di assegnare alla costituente Fondazione " Handicap:Dopo di noi"Onlus cod.cred..... la somma di € 100.000,00 così come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 204 del 23 ottobre 2003.

La somma di € 100.000,00 grava l'intervento 2.10.02.09 del centro di costo 0RB voce economica D19 (impegno 39312/03).

Alla erogazione si provvederà con successivo atto a seguito della perfezionamento dell'atto costitutivo della Fondazione -

Il Direttore
(Dr. Francesco Alvaro)

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
ROMA

Rich.n 9974 del 27/6/2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
di ROMA

La presente fotocopia, che consta di n. 4 facciate, compresa la presente, è conforme all'originale.

Si rilascia in carta esente da bollo ai sensi art. 27 bis DPR 642/72

Roma, li 04.07.2013

PER IL SOVRINTENDENTE
IL CONSERVATORE
Dott.ssa Arianna Pa[illegible]

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE ROMA